

COMUNE DI RIOMAGGIORE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA E SALVAGUARDIA
EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2025 -2027

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ALBERTO MARCHESE



1

L'Organo di revisione ha ricevuto richiesta di parere in merito alla verifica e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2025 – 2027 con allegata documentazione

Preso atto che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2024 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025 - 2027 e DUP Semplificato 2025 - 2027" è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;
- il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: a) l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; b) l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche

Vista

- la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere - ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2, del D.lgs 267/2000 – sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2025/2027;
- lo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2025 – 2027;
- il D.lgs 267/200 ed i principi contabili per gli Enti Locali;
- la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione

Considerato che

- le variazioni sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Richiamato

- l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: • al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; • al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Visto

- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti, di cui all'art. 194; le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."*;

Osservato

- le variazioni di bilancio rispettano, quindi non modificano, il principio del pareggio finanziario, art. 162 comma 5 e 6 capo 1 del Tuel e dell'equivalenza fra entrate e spese;

- le variazioni al bilancio di previsione, non producono mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato;

Rilevato che

le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, alla luce delle variazioni delle poste di bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva, precedentemente rilevata;

Preso atto

del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile;

Effettuate

le opportune verifiche ed i controlli previsti;

Esprime

parere favorevole in ordine alla proposta di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2025 – 2027.

Genova 27 luglio 2025

L'Organo di Revisione
Dott. Alberto Marchese

